

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro della Difesa

(RUFFINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1979

#### Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Il verificarsi per il personale civile e militare dello Stato di casi di paraplegia dipendenti da causa di servizio ha posto il problema di assicurare a tale categoria un trattamento idoneo a fronteggiare le speciali cure di cui essa abbisogna.

Infatti, la paralisi di parte del corpo, con abolizione delle funzioni fisiologiche nel tratto paralizzato (sia motrici che sensitive), pone ai soggetti una serie di problemi di non facile soluzione, poichè la gravissima menomazione non permette autosufficienza.

Da ciò discende che problemi difficili e oneri finanziari gravosi debbono essere su-

perati dagli interessati ai fini dell'inserimento nella vita civile.

Gli invalidi di cui trattasi necessitano, inoltre, di assidue cure riabilitative, ambulatoriali e domiciliari, che possono essere praticate soltanto da personale specializzato, nonchè di costose protesi e di attrezzature ortopediche, per le quali occorre continua manutenzione e periodici rinnovi, il cui costo è solo parzialmente ed in misura ridotta sostenuto dagli enti mutualistici ed assistenziali, all'uopo preposti.

La situazione è resa più drammatica dalla circostanza che tali considerevoli spese devono essere sostenute dagli interessati nel

momento in cui fruiscono del trattamento pensionistico e, quindi, di una diminuita capacità di guadagno.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, il quale, all'articolo 1, contempla la concessione di un congruo indennizzo destinato a sollevare l'invalido, nei limiti del possibile, da gravosi molteplici problemi che inevitabilmente si presentano per il suo reinserimento nella vita civile.

L'articolo 2 prevede un'indennità mensile di lire 250.000 e di lire 100.000 (a seconda delle diverse forme di paraplegia) per far fronte alle spese derivanti dalle necessarie cure fisioterapiche nonché alla occorrente dotazione delle attrezzature tecniche.

Oltre al rimborso, a cura dell'amministrazione di provenienza, delle spese di viaggio sostenute per effettuare visite di controllo o specialistiche, il disegno di legge stabilisce, all'articolo 3, che le amministrazioni stesse assumano l'onere delle spese di degenza, con diritto a recuperare le somme nella misura di quattro quinti mediante ritenute sulle indennità corrisposte ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 4 prevede l'assegnazione di uno degli accompagnatori previsti dalla legge ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio stesso per una infermità di cui all'articolo 1, fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario.

L'onere per le provvidenze sopra illustrate, valutato in lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1979, sarà fronteggiato con la riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente per 1.800 milioni nell'anno 1978 e per 1.200 milioni nel 1979. All'onere di lire 1.800 milioni relativo all'anno 1980 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'anno medesimo.

\* \* \*

Il disegno di legge, decaduto per la fine della decorsa legislatura (atto Senato numero 1362), viene ora ripresentato in un testo che recepisce le modifiche accolte dalla 1ª Commissione del Senato in sede referente.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella *E*, lettere *A*, n. 2, e *A-bis*, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concessa una indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:

lettera *A*, n. 2, lire 40.000.000;

lettera *A-bis*, n. 3, lire 25.000.000.

Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidità di cui al precedente comma l'indennità prevista dal comma stesso è aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari di truppa.

**Art. 2.**

Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, n. 2, è concessa un'indennità speciale nella misura mensile di lire 250.000.

Detta indennità è corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera *A-bis*, n. 3.

**Art. 3.**

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettere *A*, n. 2, e *A-bis*, n. 3, sono rimborsate dall'amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazio-

ni e visite di controllo presso istituti rieducativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale.

Le spese di degenza e cura in detti istituti, sino a quando non saranno a carico dell'unità sanitaria locale, sono anticipate dall'amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate sulle indennità di cui al precedente articolo 2 e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermità indicate al precedente articolo 1 è assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, valutato in lire 3.000 milioni, si provvede quanto a lire 1.800 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1978 e quanto a lire 1.200 milioni mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1979.

All'onere valutato in lire 1.800 milioni, relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.